



ESTRATTO

COMUNE DI VAL DELLA TORRE

Provincia di TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 46

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE DEL SUOLO: APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladodici, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Francesco BURRELLI – Sindaco	SI
2. Giancarlo CRAVANZOLA – Vice Sindaco	SI
3. Luca ZAMPOLLO – Assessore	SI
4. Giuseppe PECORARO – Assessore	SI
5. Maurizio POPULIN – Assessore	SI
6. Marco NEGRO – Assessore	SI
7. Giancarlo SARTO – Assessore	SI
8. Massimo LUCCO BORLERA – Consigliere	NO a.g.
9. Costanza Elena NAUDIN – Consigliere	SI
10. Angelo BADAMI – Consigliere	SI
11. Monica BONINO – Consigliere	SI
12. Paolo CINUS – Consigliere	SI
13. Gian Maria ONADI – Consigliere	SI
14. Franco BOGGIATTO – Consigliere	SI
15. Franco MUSSINO – Consigliere	SI
16. Matteo BULGARELLI – Consigliere	SI
17. Giovanna FERRERO – Consigliere	SI
	Totale Presenti: 16
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, Dr. ROCCA Giuseppe, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l'Ing. BURRELLI Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE DEL SUOLO: APPROVAZIONE".

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che la gestione dei rifiuti urbani è attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 152/2006 - "Norme in materia ambientale", s.m.i.;
- Che il predetto D.Lgs. all'art. 198 demanda ai Comuni, tra l'altro, la redazione del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti tra i cui contenuti, oltre alla definizione dei criteri e delle norme per le varie fasi di gestione, è prevista l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2 lettere c) e d), relative queste ultime alla classificazione come rifiuti urbani dei rifiuti derivanti da spazzamento e dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o ad uso pubblico;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti" adottato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 s.m.i. e della legge regionale n. 24/10/2002, n. 24 ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 23.02.2005;

DATO ATTO che il CISA – Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente - del quale il Comune di Val della Torre fa parte, quale importante intervento di governo dei servizi, ha approvato con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 14/2012 il "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo" con lo scopo di offrire ai Comuni uno strumento normativo che consenta di dare omogeneità a livello di Bacino alla gestione dei rifiuti e alla loro classificazione e di individuare i criteri di qualità e quantità dei rifiuti, idonei al conferimento degli stessi da parte delle utenze domestiche e non, al sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO lo schema del "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo" e relativi allegati predisposto dal CISA, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che il Regolamento di cui trattasi è integrativo del Regolamento Comunale di igiene ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24/2002 e che con il medesimo si intende regolamentare in via provvisoria la gestione dei rifiuti urbani per motivi igienico-sanitari e di sicurezza pubblica, in attesa dell'approvazione, da parte della Regione Piemonte, del Regolamento tipo da predisporre ai sensi del predetto art. 4;

RITENUTO di dover pertanto provvedere all'adozione di un nuovo Regolamento, adeguato alla normativa vigente;

per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di approvare il "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene del suolo" composto di n. 63 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il regolamento, così come adottato, entra in vigore il 1° gennaio 2013 annulla e sostituisce quello precedentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 23.02.2005.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
li, 21.11.2012

F.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe ROCCA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui trattasi;

UDITO l'intervento del Consigliere di minoranza MUSSINO Franco che si riporta integralmente:

"Abbiamo letto ed in parte apprezzato il corposo regolamento predisposto dal CISA per la gestione dei rifiuti urbani e l'Igiene del Suolo.

Una volta definito ed approvato sarebbe consigliabile una distribuzione capillare a tutti gli utenti, magari assieme al Calendario per raccolta 2013.

Occorre inoltre definire le modalità operative previste dal comma 8 dell'art. 11 che prescrive:

'Nei casi in cui per l'utenza sussista l'impossibilità tecnica debitamente accertata dal Gestore del servizio di collocazione dei contenitori in area privata recintata, i contenitori medesimi potranno essere posizionati su suolo pubblico o su aree private a contatto con il suolo pubblico previa acquisizione di autorizzazione da parte del Gestore del servizio che è rilasciata anche in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione del vincolo stabilito dal Codice della Strada. Qualora l'area sulla quale sono collocati i contenitori sia pubblica o privata ad uso pubblico, l'utente deve inoltre richiedere ed acquisire dall'Amministrazione Comunale l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico che è rilasciata a titolo gratuito, per la durata del servizio di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.'

Sarebbe opportuno informare gli utenti di questa prescrizione, anche mediante avvisi e/o manifesti da affiggere a cura del Comune oppure distribuendo un fac-simile di domanda sempre contestualmente alla distribuzione dei calendari.

Riconosciuto il lavoro eseguito dal Consorzio per la stesura del Regolamento e manifestato il Nostro apprezzamento, dobbiamo però contestare una norma che riteniamo ingiusta e forse anche illegittima, una norma che riguarda tutti i proprietari dei terreni esistenti sul territorio comunale.

Infatti l'Art. 53 – PULIZIA DEI TERRENI stabilisce:

'1. I proprietari, i locatori, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati.

2. Qualora si verifichi una situazione di abbandono di rifiuti si applicano i criteri e le modalità di cui all'art. 40.

3. I proprietari, i locatori, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.'

A parte che non ho compreso il riferimento all'Art. 40, sottolineo che tutti i proprietari dei terreni debbono pulire gli stessi dai rifiuti abbandonati.

Mi immagino cosa succede ai proprietari dei terreni, ad esempio della Strada dei Pra Mairi, o di altre zone facilmente accessibili che sono comode alle strade Provinciali anche se isolati.

Mi immagino, ma forse basta farsi un giro in certe località per comprendere che il fenomeno di abbandono dei rifiuti, specialmente macerie derivanti da lavorazioni edili, arredamenti non più utilizzati, isolanti, contenitori in plastica, polistirolo, pallets e quant'altro è un fenomeno piuttosto diffuso.

In certe situazioni siamo anche arrivati all'eternit.

Come si può, sensatamente, addossare l'obbligo di pulire i terreni ai proprietari ed agli affittuari?

Come si può pretendere che gli stessi limitino la vegetazione infestante e spontanea, se i terreni sono in alta montagna o di fatto pressoché inaccessibili.

Tutti sappiamo quanto costa rimuovere l'eternit, specie se abbandonato: costa centinaia, migliaia di euro quanto costa rimuovere i rifiuti trasportarli con mezzi autorizzati, smaltirli nelle pubbliche discariche? Minimo qualche centinaio di euro.

E' un articolo del tutto inapplicabile e, punitivo e coercitivo nei confronti dei proprietari o conduttori dei terreni, quindi illegittimo!

La ciliegina sulla torta, la troviamo quando esaminiamo le sanzioni amministrative, che sono di ben 61 tipologie diverse.

L'abbandono di macerie ed altri rifiuti edili su suolo pubblico viene punito con una sanzione variabile da 25 a 150 €, ridotta 50 euro.

L'abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico viene punito con sanzioni da 50 a 300 €, ridotta 100 € (punto 26)

L'abbandono di rifiuti su suolo privato, viene punito con una sanzione da 25 a 150 € (ridotta 50 €).

Però l'omessa rimozione dei rifiuti da parte dei proprietari o conduttori di terreni privati viene punita con una sanzione variabile da 75 a 450 € (!) – Punto 59 - ridotta 150 €

Idem per la mancata pulizia dei terreni dalla vegetazione infestante (da 75 a 450 €) – Punto 60.

Non possiamo accettare questi obblighi coercitivi per i proprietari e conduttori dei terreni o per quei proprietari che non sono in grado di tenerli puliti.

Può avere un senso, ma dubito che ce l'abbia comunque, nelle grandi città dove le aree libere private sono pochissime!

Non senz'altro in un comune di montagna con il 60% del territorio libero e non antropizzato.

Sospendiamo l'esame del Regolamento, provvediamo alle modifiche del caso (aumento sanzioni a carico dei responsabili degli abbandoni, eliminazione di quelle a carico dei proprietari quando sono incolpevoli degli abbandoni eliminazioni dell'obbligo di pulire i terreni dalla vegetazione infestante quando non recano danno alla viabilità pubblica) e poi siamo ben contenti di dare il Ns. voto favorevole.

In caso questo non avvenga, manifestiamo il Ns. dissenso e votiamo contro.";

SENTITA la risposta del Sindaco il quale comunica di aver più volte partecipato agli incontri per la stesura del Regolamento e precisa che la disciplina per la pulizia per l'avvenuto abbandono di rifiuti su terreni privati deve essere necessariamente regolamentata e che i comportamenti difformi alle norme devono essere sanzionati;

SENTITO l'intervento dell'Assessore Zampollo il quale fa presente che non può essere condivisibile l'ammontare della sanzione prevista per la pulizia di terreni privati;

SENTITI vari interventi dai quali si evince che prima di procedere all'approvazione del Regolamento è bene chiedere al CISA chiarimenti in merito;

RITENUTO di proporre la sospensione della trattazione dell'argomento;

VISTA la Legge 7.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto del Comune di Val della Torre approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 05.06.1991 e s.m.i.;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di **SOSPENDERE** la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno ad oggetto: **"REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER L'IGIENE DEL SUOLO: APPROVAZIONE"**.

Del che si é redatto il presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Ing. Francesco BURRELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10.12.2012, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

VAL DELLA TORRE li, 10.12.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

VAL DELLA TORRE li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Giuseppe ROCCA

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

VAL DELLA TORRE li, 10.12.2012

in originale firmato

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROCCA